



Sentenza n. 94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74633 R.G. promosso da (omissis), nato (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (PRSCLD75L03G793J), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Umberto I n. 154 (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E) (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it) e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 16.3.2026, con

l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Parisi e per l'Inps l'avv. Tellone.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex sottufficiale dell Guardia di Finanza, in congedo dal 23.11.2018, con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^a categoria (Tab. A allegata al d.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.) con decorrenza dal 23.11.2018, per una serie di infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio (domanda di pensione privilegiata del 24.6.2019).

2. Con la memoria del 4.3.2025 parte ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio l'Inps ha riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio, chiedendo la cessata materia del contendere.

3. Con la memoria di costituzione del 5.3.2026, l'Inps ha confermato che nelle more del giudizio ha provveduto con atto n. NA012025971112 a corrispondere la pensione diretta di privilegio a decorrere dal 23.11.2018, chiedendo di conseguenza a questo Giudice di voler dichiarare la cessata materia del contendere.

4. All'odierna udienza le parti, nel riportarsi a quanto prospettato nel libello introduttivo e nelle memorie, hanno confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento del provvedimento dell'INPS n. NA012025971112 che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo così a riconoscere il trattamento di privilegio con il relativo pagamento dal mese di giugno 2025, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esauendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

6. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

7. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale

giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.500,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.3.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13.04.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)